



PARERE MOTIVATO
n. 187 del 23 Settembre 2014
(odg n.11 del 23 Settembre 2014)

OGGETTO: variante al P.R.G. per la modifica puntuale all'art. 12 bis delle norme tecniche di attuazione del Comune di Jesolo (VE).
Verifica di Assoggettabilità.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21.01.2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV).
- ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Jesolo con nota prot. n. 14/32587 del 26/05/2014 acquisita al protocollo regionale al n. 226836 del 26/05/2014, che ha fatto pervenire la seguente documentazione relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante al P.R.G. per la modifica puntuale all'art. 12 bis delle norme tecniche di attuazione:
- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
 - Rapporto Ambientale Preliminare;
- CONSIDERATO** che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità



ambientale, la Sezione Coordinamento commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 235715 del 30/05/2014, un'integrazione di quanto addotto.

CONSIDERATO che a seguito delle integrazioni richieste dalla Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), il Comune di Jesolo ha fatto pervenire con nota prot. n. 46925 del 18.07.14 acquisita al prot. regionale n.315676 del 24/07/2014 la seguente documentazione:

- Integrazione al Rapporto Ambientale Preliminare;
- Dichiarazione che non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 329892 del 01/08/2014 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Venezia
- Consiglio di Bacino Laguna di Venezia
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
- Azienda Ulss 10 Veneto Orientale
- Provincia di Venezia
- Sezione Tutela Ambiente
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Ministero Beni Culturali e Paesaggistici
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
- Magistrato alle Acque
- Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta - Bacchiglione
- Sezione Difesa del Suolo

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30/04/2014 di approvazione della variante parziale al PRG per la modifica all'art.12 BIS delle NTA.

CONSIDERATO che il Comune di Jesolo ha attestato che la variante al PRG è stata depositata presso la segreteria generale per dieci giorni dal 28/05/2014 e che in detto periodo e nei venti giorni successivi non sono pervenute osservazioni entro i termini stabiliti dall'art.20 della LR 11/2004.

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale in particolare:

- Il Dipartimento Ambiente, Sezione Tutela Ambiente della Regione del Veneto con nota prot n. 359990 del 27/08/2014 ha fatto pervenire parere.
- L'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con nota n.2386 del 14/08/2014, assunta al prot. reg. al n.350691 del 19/08/2014, adduceva il proprio parere.
- Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, con nota n. 0014958 del 15/09/2014, acquisita al prot. reg. al n. 387215 del 16/09/2014, trasmetteva il proprio Parere di competenza.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dal Dipartimento del Territorio Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV.



VISTA la relazione istruttoria tecnica svolta per la Valutazione d'Incidenza in ordine alla documentazione trasmessa, che ha riconosciuto la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/06.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

**LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME IL PARERE DI
NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante puntuale all'art.12 del PRG del Comune di Jesolo, in quanto, con la realizzazione di tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate, non determina effetti significativi sull'ambiente, **a condizione che si ottemperi alla seguente prescrizione:**

1. Venga modificato il parametro riportato dal Valutatore nella documentazione depositata, inserendo nell'art.12 bis delle Norme Tecniche di Attuazione, che l'altezza massima degli interventi sia pari a m 30, così come approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/04/2014 che ha richiamato integralmente la proposta di delibera n.2014/45/EU del 10/04/2014.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente Parere si compone di 3 pagine